



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



FSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

ARTT. 17 E 19 REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 6.1 – “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”

Tipologia d'intervento 6.1.1

“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”

Dotazione Finanziaria: € 13.064.543,00

RISORSE EURI

Annualità 2022

INDICE

PREFAZIONE	Pag. 4
STRUTTURA BANDO	Pag. 4
CAPO I – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO	Pag. 4
DEL PRESENTE BANDO	
ARTICOLO 1 – Finalità dell’intervento oggetto del presente bando	Pag. 4
ARTICOLO 2 – Caratteristiche del Sostegno	Pag. 4
ARTICOLO 3 – Dotazione Finanziaria	Pag. 5
ARTICOLO 4 – Importo del Sostegno	Pag. 5
ARTICOLO 5 – Cumulo di aiuti e divieto doppio finanziamento	Pag. 5
ARTICOLO 6 – Strutture competenti	Pag. 5
ARTICOLO 7 – Definizioni	Pag. 5
ARTICOLO 8 – Cause di esclusione dalla partecipazione al bando	Pag. 6
CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	Pag. 6
ARTICOLO 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	Pag. 6
ARTICOLO 10 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno	Pag. 7
ARTICOLO 11 – Soggetto richiedente	Pag. 8
ARTICOLO 11a – Adeguate qualifiche e competenze professionali	Pag. 8
ARTICOLO 11b – Primo Insediamento	Pag. 8
ARTICOLO 12 – Requisiti di ammissibilità del Soggetto richiedente	Pag. 10
ARTICOLO 13 – Requisiti di ammissibilità dell’Impresa	Pag. 11
ARTICOLO 14 – Requisiti di ammissibilità dell’investimento	Pag. 12
ARTICOLO 15 – Condizioni di inammissibilità dell’investimento	Pag. 13
ARTICOLO 16 – Criteri di Selezione	Pag. 13
ARTICOLO 17 – Valorizzazione dell’investimento	Pag. 16
ARTICOLO 18 – Riesame	Pag. 16
ARTICOLO 19 – Graduatoria	Pag. 17
ARTICOLO 20 – Documentazione da produrre prima del provvedimento	Pag. 17
di concessione	
CAPO III – ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E	Pag. 17
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	

ARTICOLO 21 – Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale	Pag. 17
ARTICOLO 22- Variante	Pag. 18
ARTICOLO 23 – Proroga	Pag. 18
ARTICOLO 24 – Domanda di pagamento	Pag. 18
ARTICOLO 25 – Cause di esclusione dall’accesso al Sostegno	Pag. 19
ARTICOLO 26 – Motivi di Decadenza dal beneficio	Pag. 19
ARTICOLO 27 – Motivi di Revoca del beneficio	Pag. 19
ARTICOLO 28 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Pag. 20
ARTICOLO 29 – Errori palesi	Pag. 20
ARTICOLO 30 – Motivi di Riduzione del beneficio	Pag. 20
ARTICOLO 31 – Controlli	Pag. 21
ARTICOLO 32 – Riduzioni e Sanzioni	Pag. 21
ARTICOLO 33 – Impugnative	Pag. 21
ARTICOLO 34 – Ulteriori Informazioni	Pag. 21
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 22
ARTICOLO 35 – Ulteriori Informazioni	Pag. 22
ARTICOLO 36 – Trattamento dei dati personali	Pag. 22
ARTICOLO 37 – Monitoraggio	Pag. 22

PREFAZIONE

Il presente Bando, finanziato con risorse EURI, attiva la Misura 6.1 del PSR Abruzzo 2014/2022, Priorità 2, Focus Area 2b, Sotto-intervento 6.1.1 denominato “*Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” e disciplina le modalità di concessione di un sostegno per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso individuale, in conformità al Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

STRUTTURA BANDO

Il presente bando è articolato in quattro capi:

- a) Il Capo I è dedicato alla descrizione dell'intervento oggetto del presente Bando.
- b) Il Capo II è dedicato al procedimento istruttorio della domanda di sostegno ed è a sua volta articolato in 4 Fasi, l'una propedeutica all'altra. Le fasi attengono rispettivamente: alla Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno; alla Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno; alla Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno; alla Valutazione di Merito. Solo l'esito positivo di una fase consente di passare alla fase successiva.
- c) Il Capo III è dedicato alla attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale e alla presentazione della Domanda di Pagamento.
- d) Il Capo IV è dedicato alle disposizioni finali.

CAPO I – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

Articolo 1 – Finalità dell'intervento oggetto del presente bando

1. L'intervento “*Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di *capo dell'azienda*, dietro presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e sociali.
2. L'intervento risponde a due obiettivi:
 - a. incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l'attività nel medio periodo;
 - b. favorire l'introduzione di giovani nel settore, per l'ammodernamento del comparto e per il ricambio generazionale.
3. Il potenziale beneficiario del sostegno è un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti al momento di-presentazione della domanda, che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Articolo 2 – Caratteristiche del Sostegno

1. La attribuzione del sostegno è limitata alle aziende che rientrano nella definizione di *micro impresa* o di *piccola impresa*.
2. La dimensione economica aziendale – in termini di produzione standard – è disciplinata dall'articolo 13, comma 1.
3. Per Produzione Standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
4. Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata nell'Allegato IV al Regolamento (CE) N. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, (*che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole*).
5. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da CREA è contenuta nell'Allegato 1.

Articolo 3 – Dotazione Finanziaria

1. Per l'insediamento dei giovani agricoltori, la dotazione finanziaria del presente bando – finanziata con risorse EURI - è pari a € 13.064.543,00.

Articolo 4 – Importo del Sostegno

1. L'entità del sostegno all'insediamento in agricoltura è fissata in € 60.000,00.
2. Il sostegno è elevato a € 70.000,00 nel caso di insediamento in aziende ricadenti in area D, come individuata dal P.S.R. 2014/2022 della Regione Abruzzo. Per insediamento in area D si intende la localizzazione del fabbricato o del complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale, in detta area.

Articolo 5 - Divieto del doppio finanziamento

1. Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (*no-double funding*).
2. Il sostegno di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, ad esempio: contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), aiuti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a compilare - in sede di presentazione di ciascuna domanda di pagamento - la dichiarazione di cui all'Allegato 2 del presente bando, come specificato all'articolo 24, comma 8.

Articolo 6 - Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del *Dipartimento Agricoltura* - DPD;
 - b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio Competitività – DPD018;
 - c) l'Ufficio competente è individuato nell'Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole.

Articolo 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.
 - a) **Giovane agricoltore:** persona di età non superiore a quarantuno anni (41), non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.
 - b) **Agricoltore in attività:** persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
 - c) **Attività Prevalente:** è quell'attività relativa al Codice ATECO registrato in visura camerale come prevalente ai fini IVA.
 - d) **Fascicolo aziendale:** strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
 - e) **Piccola impresa:** definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006) come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a dieci milioni di euro.
 - f) **Microimpresa:** definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006) come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.
 - g) **Produzione primaria:** si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.

- h) **Trasformazione di prodotti agricoli:** processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: *il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.*
- i) **Commercializzazione di prodotti agricoli:** detenzione o esposizione di un prodotto agricolo, animale o vegetale allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
- j) **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.
- k) **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
- l) **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette – nei termini imposti dal procedimento – il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).

Articolo 8 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti e le aziende richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b) hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.

CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

FASE 1 – Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata – secondo le Linee Guida di cui all'art. 34, comma 5, lettera a), elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020 - entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di effettiva apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
2. La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata - in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega – da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante - seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.

3. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l’inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all’indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l’apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-psr>).
5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l’effetto, l’Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l’Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

FASE 2 – Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare: la completezza sostanziale della domanda di sostegno, la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla impresa: trattasi di quei requisiti in assenza dei quali non è possibile partecipare alla presente procedura.

Articolo 10 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità** - la seguente documentazione:
 - a) Copia di documento di identità in corso di validità;
 - b) Fascicolo Aziendale validato alla data di presentazione della domanda;
 - c) Piano di Sviluppo Aziendale (Allegati 6 e 6c);
 - d) Allegati nn. 3, 4, 5, 6, 6c), 7 e 8, debitamente compilati e sottoscritti. Nel caso di insediamento multiplo, fino a un massimo di cinque (5) giovani agricoltori richiedenti il sostegno, gli allegati nn. 3, 4, 6c) e 8 (da allegare alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità), devono essere debitamente compilati e sottoscritti da tutti i soggetti richiedenti. **La mancata sottoscrizione da parte anche di uno solo dei soggetti richiedenti determina la inammissibilità dell’intera domanda.**
2. Per le forme giuridiche societarie – diverse dalle società di persone - e per le cooperative, oltre alla documentazione prevista al comma 1, è necessario allegare alla domanda di sostegno apposito atto dell’organo competente con il quale:
 - a) si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - b) si approva il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - c) si dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di sostegno e di adempiere a tutti gli oneri consequenziali.
3. Se la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a d)] e al comma 2 [lettere da a) a c)] risulta mancante – in tutto o in parte - la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l’effetto, l’Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
4. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a d)] e al comma 2 [lettere da a) a c)], l’Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità in capo al soggetto richiedente.

Articolo 11 - Soggetto richiedente

1. Soggetto richiedente è il “giovane agricoltore” come definito dall’art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Articolo 11a - Adeguate qualifiche e competenze professionali

1. Le *adeguate qualifiche e competenze professionali* si determinano al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) **possesso di uno dei seguenti titoli di studio a indirizzo agrario o agro-alimentare**, conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti) ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia:
 - i. Titolo universitario afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, ambientali, veterinari, biologici e forestali.
 - ii. Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agrario o agroalimentare.
 - b) **esperienza formativa a indirizzo agrario o agro-alimentare** per un minimo di 100 ore desumibile da un attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati;
 - c) **esperienza lavorativa** di minimo tre anni come coadiutore familiare in azienda agricola o come operaio agricolo con la qualifica di specializzato super.
2. Se al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane non si trova in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 [lettere a), b), c)], questi ha l'obbligo di impegnarsi (come da dichiarazione in Allegato 4) ad acquisire uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, entro il termine previsto per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale (30 giugno 2025) e a darne comunicazione al Servizio DPD018, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dpd018@pec.regione.abruzzo.it, entro venti (20) giorni dalla avvenuta acquisizione.

Articolo 11b – Primo Insediamento

1. Per *primo insediamento* si intende che il giovane agricoltore si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta, in un'azienda agricola come capo dell'azienda.
2. Il giovane agricoltore è considerato capo dell'azienda se assume il controllo effettivo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.
3. Nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è *ipso facto* capo dell'azienda.
4. Se una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a ogni persona fisica che abbia il controllo della società controllante e al suo legale rappresentante.
5. Nei casi di insediamento in società, la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non può risultare limitata da previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. La durata del contratto societario, inoltre, deve essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale e le condizioni sopraesposte devono essere mantenute per il medesimo periodo.
6. Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
 - a) detiene una quota rilevante del capitale, pari ad almeno il 51%, e partecipa alla ripartizione degli utili e delle perdite per almeno il 51%;
 - b) partecipa ai processi decisionali della società, sia per gli aspetti gestionali che finanziari;
 - c) provvede alla gestione corrente della persona giuridica.
7. Le varie tipologie societarie sono disciplinate secondo i criteri sotto riportati e devono essere comunque ricondotte alle disposizioni previste dal codice civile per i diversi modelli societari.

7a) SOCIETA' DI PERSONE

- i. Nella Società semplice (S.s.) e nella Società in nome collettivo (S.n.c.) esercita il controllo il giovane agricoltore che è responsabile alla gestione ordinaria della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
- ii. Nella Società in accomandita semplice (S.a.s.) esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, è responsabile alla gestione ordinaria della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora

il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

7b) SOCIETA' DI CAPITALI

- i. Nella Società per azioni (S.p.A.), nella società a responsabilità limitata (S.r.l.) e nella Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.) esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 51% del capitale sociale e possiede la carica di consigliere con poteri decisionali per l'ordinaria attività, oppure ha la rappresentanza legale della società, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
- ii. Nella Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale) esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico.
- iii. Nella Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, ha pieni poteri in materia di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

7c) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.C.A.R.L.)

- i. Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Socio amministratore. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
8. L'insediamento deve avvenire nei ventiquattro (24) mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Non possono beneficiare del sostegno di cui al presente bando i soggetti che, nei ventiquattro (24) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, siano stati soci in una società agricola e/o abbiano assunto ruoli di responsabilità o di corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'impresa agricola.
 9. L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore si esegue verificando la condizione più favorevole tra la data di iscrizione al registro delle imprese agricole o la data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di Partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
 10. Se la domanda di sostegno attiene a un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace su quest'ultima in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche (incluse persone che non rientrano nella categoria dei giovani agricoltori) partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica proprietaria dell'azienda cui attiene la domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere nelle condizioni di esercitare tale controllo efficace da solo o con altri giovani agricoltori.
 11. Se si insediano più giovani agricoltori nella stessa azienda, la prescrizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi - fino a un massimo di cinque - può accedere al sostegno di cui al presente bando con le seguenti modalità:

- a) per insediamento congiunto di due giovani è previsto un sostegno di € 50.000,00 per ciascun giovane, con la maggiorazione di € 10.000,00 per ciascun giovane, se l'insediamento avviene in Area D;
- b) per insediamento congiunto di più di due giovani agricoltori, fino a un massimo di cinque, è previsto un sostegno di € 40.000,00 per ciascun giovane, con la maggiorazione di € 5.000,00 per ciascun giovane, se l'insediamento avviene in Area D.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità del Soggetto richiedente

1. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente:

a) **deve dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 3, di:**

- i. essere cittadino dell'Unione Europea o essere in possesso di un permesso di cittadinanza illimitato;
- ii. avere un'età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1, lett. n) del Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m. e i.;
- iii. possedere le adeguate *qualifiche e competenze professionali* di cui all'articolo 11a);
- iv. risultare capo dell'impresa agricola oggetto di insediamento come attestato dall'inserimento nel Fascicolo Aziendale dei terreni posseduti a titolo di proprietà, affitto o altro diritto reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù), risultante da vigente contratto registrato;
- v. risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con posizione validata del Fascicolo Aziendale;
- vi. avere presentato richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dell'esercizio dell'attività agricola (Cod. ATECO 01) quale attività prevalente in caso di ditta individuale, o come attività esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria;
- vii. avere acquisito la Partita I.V.A. avente per oggetto l'esercizio di attività agricola;
- viii. risultare insediato da non più di ventiquattro (24) mesi;

b) **deve impegnarsi, mediante compilazione dell'Allegato 4, a:**

- i. rispondere alla definizione di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 Regolamento (UE) N. 1307/2013 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (*recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*) e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015, entro diciotto mesi dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di concessione;
- ii. a produrre – in caso di eventuale ammissione alla concessione - autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" – sezione Agricoltura (nel caso di soggetto beneficiario già iscritto all'INPS- sezione Agricoltura) oppure a produrre copia dell'istanza di iscrizione all'INPS – sezione Agricoltura (nel caso di soggetto beneficiario mai iscritto all'anagrafe INPS- sezione Agricoltura);
- iii. garantire la permanenza nell'azienda e l'iscrizione all'INPS – sezione Agricoltura, in qualità di soggetto beneficiario, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
- iv. ad acquisire - entro il termine previsto per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale (30 giugno 2025) – uno dei requisiti di cui all'art. 11a), comma 1, lettere a), b), c), solo se al momento di presentazione della domanda di sostegno ne fosse sprovvisto e a darne comunicazione al Servizio DPD018, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dpd018@pec.regione.abruzzo.it, entro venti (20) giorni dalla avvenuta acquisizione.

2. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'Allegato 3 risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o se l'Allegato 3 risulta in tutto o in parte non compilato, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è

- consentita la presentazione di istanza di riesame.
3. Se all'esito della verifica dell'Allegato 3 risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dell'Allegato 4;
 4. Se all'esito della verifica dell'Allegato 4 il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 1, lettera b), l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 5. Se all'esito della verifica dell'Allegato 4 il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 1, lettera b), l'Ufficio competente procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità in capo alla impresa.

Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità dell'impresa

1. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 5, che l'impresa è in possesso di tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) rientra nella definizione di micro-impresa o piccola impresa, come definite all'articolo 7, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
 - b) il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale) insiste sul territorio della regione Abruzzo;
 - c) la localizzazione degli interventi previsti all'interno del Piano di Sviluppo Aziendale insiste sul territorio della regione Abruzzo;
 - d) detiene, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard (PS):
 - i. non inferiore a € 10.000,00 se il fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale ricadono nell'area D del PSR, e non inferiore a € 15.000,00 se il fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale ricadono nelle altre zone;
 - ii. non superiore a € 200.000,00.
2. Se l'insediamento avviene attraverso una società non unipersonale di soli giovani, la dimensione economica minima deve essere moltiplicata per il numero dei soci in possesso dei predetti requisiti soggettivi.
3. Se all'esito della verifica dell'Allegato 5 risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o se l'Allegato 5 risulta in tutto o in parte non compilato, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
4. Se all'esito della verifica dell'Allegato 5 risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità dell'investimento al sostegno.

FASE 3 – Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. L'investimento proposto dal soggetto richiedente è ammesso al sostegno a condizione che il PSA sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013.
2. Il Piano di Sviluppo Aziendale:
 - a) è il documento che riassume il percorso di sviluppo dell'azienda neo formata ed è volto a dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
 - b) deve essere compilato, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico che sarà disponibile, sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura della

- Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), e per il quale sia stata effettuata l'operazione di "consegna" sul Portale PSA WEB ABRUZZO entro e non oltre la data di rilascio della rispettiva domanda di aiuto su portale SIAN;
- c) una volta conclusa l'operazione di cui alla lettera b), deve essere sottoscritto dal richiedente e trasmesso, entro i termini previsti dal bando, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata dal sistema SIAN.
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013, secondo il modello di cui all'Allegato 6 al presente bando.
 4. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve rappresentare, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti contenuti:
 - a) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - b) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - c) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.
 5. Deve essere allegata al Piano di Sviluppo Aziendale la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno – eventualmente attribuito - sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda e al termine del periodo di implementazione del Piano sarà conseguito un aumento dello Standard di output aziendale, incluse le attività connesse, (Allegato 6c).
 6. Se il PSA non rappresenta i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 7. Se il PSA, ancorché prodotto, non reca la allegazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 8. Se uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitano di perfezionamento, il Servizio può richiedere chiarimenti invocando il Soccorso Istruttorio di cui alla Legge 241/90.
 9. La attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro il 30 giugno 2025.
 10. Se all'esito della verifica di cui al comma 4, il Piano di Sviluppo Aziendale non risulta redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 11. Se all'esito della verifica di cui al comma 4 del presente articolo il PSA risulta redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013, l'Ufficio competente provvede a verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui all'articolo 15.

Articolo 15 – Condizioni di inammissibilità dell'investimento

1. Costituiscono causa di inammissibilità dell'investimento (la cui sussistenza o insussistenza deve essere dichiarata all'Allegato 8) le seguenti condizioni:
 - a) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
 - b) la costituzione ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già capo di azienda agricola individuale;
 - c) l'insediamento in una società preesistente, qualora fra i soci amministratori di detta società figurino il coniuge;
 - d) la derivazione della nuova impresa dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare: costituisce frazionamento aziendale in ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà in favore di parenti fino al secondo grado o di affini di primo grado.

2. Se sussiste anche una sola delle condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui al comma 1, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
3. Se non sussiste alcuna delle condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui al comma, l'Ufficio competente provvede a svolgere la valutazione di Merito.

FASE 4 – Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Art. 16 - Criteri Di Selezione

1. I criteri di selezione adottati per l'attuazione della Tipologia di intervento 6.1.1 di cui al presente bando sono i seguenti.

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Profilo soggettivo del beneficiario con riferimento al titolo di studio a indirizzi agricolo e agro-alimentare.	15	<p>100%: Laurea magistrale afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, ambientali, veterinari, biologici e forestali.</p> <p>75%: Laurea triennale afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, ambientali, veterinari, biologici e forestali.</p> <p>60%: Diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o a essi equiparati e diploma tecnico superiore conseguito presso Istituti Tecnici Superiori a indirizzo agroalimentare;</p> <p>50%: diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o a essi equiparati.</p> <p>25%: possesso di qualifica triennale rilasciata dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura;</p> <p>0: Assenza di titolo di studio a indirizzo agroalimentare.</p>
Profilo soggettivo del beneficiario con riferimento all'età anagrafica	5	<p>100%: Età minore di 30 anni;</p> <p>50%: Età compresa tra 30 e 35 anni (non compiuti).</p>
Domanda di aiuto presentata da una donna	5	<p>100%: Domanda di sostegno presentata da una donna.</p> <p>0: Assenza di domanda di sostegno presentata da una donna.</p>
Incremento di redditività stimato nel PSA, espresso in termini di Standard Output	25	<p>100%: Incremento atteso della redditività di oltre il 20% rispetto alla situazione iniziale;</p> <p>60%: Incremento atteso della redditività superiore al 10% e fino al 20% rispetto alla situazione iniziale;</p> <p>30%: Incremento atteso della redditività superiore o uguale al 5% e fino al 10% rispetto alla situazione iniziale;</p> <p>0: Incremento atteso della redditività inferiore al 5% rispetto alla situazione iniziale.</p>

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
<p>Coerenza del PSA con gli obiettivi trasversali di innovazione e ambiente attraverso l'introduzione di sistemi ICT per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione tecnico-economica - l'efficientemente energetico - la sostenibilità ambientale 	10	<p>100%: Introduzione di uno o più sistemi integrati e connessi di ICT riconducibili all' Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, rispondenti a tutte le tre aree di implementazione;</p> <p>60%: Introduzione di uno o più sistemi integrati e connessi di ICT riconducibili all' Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, rispondenti a due delle aree di implementazione;</p> <p>30%: Introduzione di un sistema integrato e connesso di ICT riconducibile all' Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, rispondente a un'area di implementazione.</p> <p>0: Nessuna indicazione da PA.</p>
<p>Coerenza del PSA con gli obiettivi qualificanti in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adesione ad un sistema di certificazione di qualità; - diversificazione dell'attività extra-agricola. 	15	<p>100 %: adesione a un sistema di certificazione di qualità (o mantenimento del sistema di certificazione di qualità vigente in caso di subentro) e diversificazione dell'attività extra-agricola.</p> <p>50%: adesione a un sistema di certificazione di qualità (o mantenimento del sistema di certificazione di qualità vigente in caso di subentro) o, in alternativa, diversificazione dell'attività extra-agricola.</p> <p>0: Nessuna indicazione da PA</p>
<p>Introduzione della fase di trasformazione e/o di commercializzazione sulla base delle previsioni del PSA.</p>	15	<p>100%: Il PSA introduce le fasi di trasformazione e di commercializzazione;</p> <p>50%: Il PSA introduce una delle due fasi indicate;</p> <p>0: Il PSA non introduce fasi successive alla produzione</p>
<p>Aumento di occupazione previsto nel PSA in termini di ULA nella situazione post insediamento rispetto alla situazione di partenza (con esclusione del beneficiario)</p>	10	<p>100%: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno una unità;</p> <p>50%: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno 0,5 unità;</p> <p>0: Nessun aumento occupazionale</p>

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
3. La soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
4. Il progetto presentato a suffragio della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la

- soglia minima di punteggio di cui al comma 3.
5. L'ammissione al sostegno avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 19.

Articolo 17 – Valorizzazione dell'investimento

1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico, di cui all'Allegato 7, i punteggi assegnabili a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Il soggetto richiedente deve comprovare la attribuzione del punteggio mediante documentazione idonea a soddisfare i criteri di selezione presi in considerazione nella compilazione dell'Allegato 7.
4. L'Ufficio competente non riconosce alcun punteggio per i criteri non documentati.
5. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente può richiedere chiarimenti o integrazioni fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC.
6. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
7. Sono dichiarate non idonee le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile: l'inammissibilità è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC.
8. Sono dichiarate idonee le domande che totalizzano un punteggio pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Articolo 18 - Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 17, comma 6;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 17, comma 7.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata all'Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, l'Ufficio competente adotta la graduatoria.

Articolo 19 - Graduatoria

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
2. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione (Amministrazione Trasparente e sezione Agricoltura) con valore di notifica *erga omnes*.
3. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza:
 - a) domanda di sostegno presentata da una donna;
 - b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, l'Ufficio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 20 – Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione del sostegno, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:

- a) autodichiarazione relativa alla “posizione previdenziale” del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all’INPS, nella sezione Agricoltura, oppure copia dell’istanza di iscrizione all’INPS – sezione Agricoltura se il soggetto beneficiario non vi risulta già iscritto;
 - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - a) autodichiarazione attestante la proprietà o il legittimo titolo di possesso dei terreni dell’azienda.
2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso le banche dati INPS e BDNA comporta l’inammissibilità alla concessione del beneficio.
 3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall’articolo 23 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, dall’articolo 20 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*) della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*, come modificato e integrato dagli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 2022, n.10 *Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.
 4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.
 5. L’Ufficio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 21 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere avviato entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso; l’intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno: non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l’avvio di almeno una delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale.
3. Il beneficiario trasmette all’Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall’avvio del Piano di Sviluppo Aziendale, la documentazione di cui al comma 2.
4. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere concluso entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il Piano di Sviluppo Aziendale si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
6. Per il controllo della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla erogazione del saldo.

Articolo 22 - Variante

1. Il soggetto Beneficiario può richiedere una variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al PSA e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi.
3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.

4. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata – a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a) motivazioni e dettagliata descrizione della variante;
 - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e) Piano di Sviluppo Aziendale modificato a seguito della variante proposta.
5. Non sono approvate le varianti che comportano:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano di Sviluppo Aziendale;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato per l'ammissibilità a finanziamento.
6. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dal sostegno.
7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento, alle linee guida sulla ammissibilità della spesa.

Articolo 23 - Proroga

1. Il beneficiario, per la realizzazione dell'intervento, può richiedere, per ragioni oggettive e debitamente comprovate, una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale, per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate) fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo fissato al 30 giugno 2025.
2. La domanda di proroga deve essere inoltrata all' Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 24 – Domanda di pagamento

1. La domanda di pagamento deve essere presentata - secondo le Linee Guida di cui all'art. 34, comma 5, lettera b) elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020 - a pena di inammissibilità, solo dal soggetto beneficiario destinatario di un provvedimento di concessione.
2. La domanda di pagamento deve essere presentata al fine di ottenere l'erogazione del sostegno e può avere a oggetto:
 - a) prima rata o acconto pari al 50% del sostegno;
 - b) seconda rata o saldo.
3. La presentazione della domanda di pagamento della prima rata o acconto del sostegno deve avvenire, a pena di decadenza dall'intero sostegno, entro il termine di sessanta (60) giorni consecutivi dalla notifica del provvedimento di concessione. A tal fine per *data di richiesta della prima rata del sostegno* si intende la data di rilascio della relativa domanda di pagamento sul portale SIAN.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'Ufficio provvede a notificare al soggetto beneficiario il provvedimento di decadenza dall'intero sostegno.
5. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro e non oltre i trenta (30) giorni successivi alla data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede ad applicare le sanzioni di cui all'Allegato 1 alla determinazione DPD356 del 17/09/2020.
7. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a compilare - in sede di presentazione di ciascuna domanda di pagamento - la dichiarazione di cui all'Allegato 2 del presente bando.

Articolo 25 - Cause di esclusione dall'accesso al sostegno

1. Costituiscono sempre causa di esclusione dall'accesso al sostegno:
 - a) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
 - b) la costituzione ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già capo di

- c) azienda agricola individuale;
 - c) l'insediamento in una società preesistente, qualora fra i soci amministratori di detta società figurino il coniuge;
 - d) la derivazione della nuova impresa dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare: costituisce frazionamento aziendale in ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà in favore di parenti fino al secondo grado o di affini di primo grado.
2. Non è consentito l'accesso al sostegno ai giovani neo-insediati nell'ambito di società in cui vi sia, o vi sia stato, almeno un socio che abbia beneficiato del sostegno di insediamento nel corso del presente periodo di programmazione (2014-2022), ovvero nel corso della programmazione precedente (2013-2020).

Articolo 26 – Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
- a) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per (5) cinque anni decorrenti dal pagamento del saldo;
 - b) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
 - c) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - d) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - e) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto).
 - f) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - g) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - h) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 27 – Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
- a) l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - b) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - c) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - d) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
- a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b) seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).

5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 28 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati – e corredati della documentazione probante - all'Ufficio competente, entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 29 - Errori palesi

1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 (recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto).
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio competente o dell'Organismo Pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

Articolo 30 – Motivi di Riduzione del beneficio

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
 - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Articolo 31 - Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

3. Nel periodo “ex post”, cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 32 - Riduzioni e Sanzioni

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali approvate con Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 e s.m. e i. e dagli atti generali adottati dall'Organismo pagatore in attuazione delle stesse.

Articolo 33 - Impugnative

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
 - a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 34 - Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività-DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è l'Avv. Nunzia Napolitano, in qualità di Dirigente del Servizio Competitività-DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole, Responsabile dott.ssa Maria Grazia Bergia.
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e su www.psrabruzzo.it.
5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/content/documenti-utili-psr-2014-2022> i seguenti documenti.
 - a) Linee guida per la presentazione della domanda sostegno, elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020.
 - b) Elementi di validazione della rispondenza tra investimenti e Agricoltura 4.0.
 - c) Linee guida per la presentazione della domanda di pagamento elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020.
 - d) Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 recante la disciplina sulle riduzioni e sulle sanzioni.
 - e) Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Normativa di Riferimento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, la legge n. 241/90, il Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e successivamente revisionato con Determinazione n° DPD/383 del 16/10/2020.

Articolo 36 - Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando (Trattamento dati personali).

Articolo 37 - Monitoraggio

1. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di Gestione o a valutatori designati o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell'Autorità di Gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 38 – Obblighi del Beneficiario

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, ed ad eccezione delle operazioni per le quali sono applicate le opzioni semplificate di costo, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;
 - b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
 - c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - d) Rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:

- i. bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - iv. carta di credito;
 - v. bollettino postale.
2. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
 3. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
 4. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Pescara, li 25 luglio 2022

Il Dirigente del Servizio Competitività
Avv. Nunzia Napolitano